



TRIBUNALE DI PORDENONE



PROCURA DELLA REPUBBLICA

Modalità di verifica delle certificazioni verdi COVID-19 negli uffici giudiziari di Pordenone.

Letto il d.l. 21 settembre 2021 n. 127 recante “misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde Covid-19 e il rafforzamento del sistema di screening;

Letto il DPCM sottoscritto il 12 ottobre 2021 contenente “linee guida in materia di condotta delle pubbliche amministrazioni per l’applicazione della disciplina in materia di obbligo di possesso e di esibizione della certificazione verde covid-19 da parte del personale “;

Letta la direttiva 290/21 del Procuratore Generale di Trieste dell’8 ottobre 2021, nonché la nota 6293/21 U dell’8 ottobre 2021;

Letta la circolare del Ministero della Giustizia del 13.10.2021;

Ritenuto che queste disposizioni, che vanno tutte osservate, meritino di essere ulteriormente precisate e necessitino di alcuni chiarimenti di dettaglio;

Ritenuto che permangono e conservano validità tutte le precedenti disposizioni emanate per fronteggiare la pandemia relative alle modalità di accesso all’immobile (obbligo di indossare la mascherina, distanziamento sociale, limitazioni del numero di persone all’interno delle aule, necessità di accedere previo appuntamento concordato con il singolo Ufficio, obbligo di sottoporsi giornalmente alla misurazione della temperatura corporea, ecc.);

SI DISPONE E SI CONFERMA
quanto segue

1. L’obbligo

L’obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 (ed. *green pass*) di cui all’articolo 9, comma 2, del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127 è condizione per l’accesso al luogo di lavoro dal giorno 15 ottobre 2021.

Tale obbligo è escluso per i soli soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute, non sono ammesse autocertificazioni.

Non possono accedere al Palazzo se non possiedono e su richiesta non esibiscono la certificazione verde Covid-19:

- I magistrati ordinari;
- I magistrati onorari di pace e gli esperti componenti dei collegi della Sezione Agraria;
- Il personale amministrativo anche se applicato o appartenente ad altra amministrazione pubblica;
- il personale “non contrattualizzato”, e quindi, ad esempio, per gli appartenenti alla Polizia penitenziaria (articolo 9 *quinquies*, comma 1, del decreto-legge n. 52 del 2021);
- i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso gli uffici giudiziari e centrali dell’Amministrazione giudiziaria, anche sulla base di contratti esterni (articolo 9 *quinquies*, comma 2, del decreto-legge n. 52 del 2021), quali, ad esempio, gli addetti ai servizi di vigilanza e di pulizia, il personale addetto alla consegna di corrispondenza o di altre forniture, il personale addetto alla manutenzione e al rifornimento dei distributori automatici di generi di consumo e i tirocinanti di qualsiasi tipo;

- il personale dipendente del Consiglio dell'Ordine degli avvocati, il personale addetto alla fonoregistrazione dei procedimenti penali, il personale addetto alla vigilanza, il personale degli sportelli per l'amministrazione di sostegno; il personale dipendente delle ditte che hanno in appalto i servizi di manutenzione degli impianti elettrici e di riscaldamento e raffreddamento, corrieri e personale addetto alla consegna della corrispondenza pubblica e privata.

Per espressa previsione normativa **sono esclusi** dall'accertamento in parola tutti coloro che frequentano gli uffici giudiziari con qualità e funzioni diverse da quelle sopra elencate e coloro che, pur rientrando nelle menzionate categorie, sono dichiarati esenti dal vaccino covid-19 per ragioni di salute debitamente certificate e che, se richieste, dovranno essere eventualmente esibite al datore di lavoro.

In particolare, sono esclusi dal controllo sul possesso del certificato verde covid-19:

- gli utenti del servizio giustizia;
- gli avvocati e gli altri difensori;
- i consulenti, i periti e gli altri ausiliari del magistrato estranei alle amministrazioni della giustizia; i testimoni e coloro che vengono sentiti a sommarie informazioni, le parti del processo, i minori in caso di ascolto;
- i soggetti esonerati dalla vaccinazione ed in possesso di certificato di esenzione; tale certificazione deve contenere, oltre che le generalità del titolare, anche la dicitura "*soggetto esente dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2: certificazione valida per consentire l'accesso ai servizi e attività di cui al comma 1, art. 3 del Decreto Legge 23.7.2021, n.105 e smi*" e deve riportare i dati relativi al Servizio vaccinale dell'Azienda o Ente del Servizio Sanitario Regionale in cui opera come vaccinatore covid-19 il medico che lo ha rilasciato e quindi firma e timbro del medico vaccinatore; nessun altro certificato di esenzione può essere considerato valido.

Il possesso della certificazione verde e la sua esibizione sono condizioni che devono essere soddisfatte al momento dell'accesso al luogo di lavoro. Il lavoratore che dichiara il possesso della predetta certificazione, ma non sia in grado di esibirla, deve essere considerato assente ingiustificato e non può in alcun modo essere adibito a modalità di lavoro agile.

L'unica categoria di soggetti esclusa dall'obbligo di esibire il green pass per accedere nella nostra struttura è quella degli utenti, ovvero di coloro i quali si recano nel Palazzo per l'erogazione del servizio Giustizia.

I visitatori che dovessero accedere a qualunque altro titolo (ad esempio per lo svolgimento di una riunione o di un incontro, congresso o altro) dovranno, invece, essere muniti della certificazione verde ed esibirla su richiesta. In questa categoria di persone vanno ricompresi quindi tutti gli ufficiali ed agenti di P.g. che accedono per un incontro con qualche magistrato o per depositare informative di reato o per altri motivi di servizio, i pubblici ufficiali che devono recarsi presso gli Uffici Giudiziari per motivi di servizio (funzionari dell'Inps, del servizio di vigilanza ambientale o sanitario, delle Agenzie fiscali, ecc.), ecc.

Hanno l'obbligo di esibire il Green pass anche tutti i dipendenti del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati che lavorano negli Uffici a loro riservati.

Non è consentito, in alcun modo, che il lavoratore permanga nella struttura, anche a fini diversi, o che il medesimo sia adibito a lavoro agile in sostituzione della prestazione non eseguibile in presenza, ferma rimanendo la possibilità, per le giornate diverse da quella interessata, di fruire degli istituti contrattuali di assenza che prevedono comunque la corresponsione della retribuzione (malattia, visita medica, legge 104, congedo parentale...).

In definitiva va detto con massima chiarezza e senza alcuna possibilità di deroga che le persone che sono obbligate per legge a munirsi di certificazione verde Covid-19 per accedere al Palazzo di Giustizia ove rifiutino di esibire il certificato o non ne siano in possesso non possono entrare, nemmeno momentaneamente nell'immobile e vanno quindi allontanate.

Può non essere inutile ricordare che il possesso della certificazione verde non fa comunque venir meno gli obblighi di isolamento e di comunicazione che incombono al soggetto che dovesse contrarre il Covid-19 o trovarsi in quarantena. In tal caso, pertanto, il soggetto affetto da Covid-19 dovrà immediatamente porre in essere tutte le misure già previste per tali circostanze, a partire dagli obblighi informativi, e la certificazione verde eventualmente già acquisita - a prescindere dall'evento che l'ha generata - anche se non ancora revocata, non autorizza in alcun modo l'accesso o la permanenza nei luoghi di lavoro.

2. Il controllo all'ingresso

Il controllo va innanzi tutto effettuato all'ingresso del Palazzo di Giustizia – sito in Piazza Giustiniano 7, ad opera del personale della società di vigilanza Rangers, guardie giurate (qualificate per legge come incaricati di pubblico servizio) nei confronti di tutti i soggetti che sono obbligati a possedere il certificato. Fino a nuova disposizione il controllo andrà eseguito a tappeto, nei confronti di tutti i soggetti obbligati e per l'intero arco della giornata lavorativa.

Al controllo suindicato deve sottoporsi anche il personale che presta servizio presso l'edificio U.N.E.P. che dovrà, pertanto, presentarsi all'ingresso dell'edificio del Tribunale per la verifica, prima di accedere ai locali dell'ufficio di appartenenza.

Le persone che pur essendo obbligate a possedere il certificato non lo esibiscono, non ne sono in possesso o si rifiutano di acconsentire al controllo non possono - lo si ribadisce - entrare nel Palazzo, nemmeno ove vogliano sopperire con una dichiarazione orale o mediante una autocertificazione scritta.

Il personale preposto al controllo vieterà al lavoratore senza *greenpass* valido o che si rifiuti di esibirlo l'accesso alla struttura, invitandolo ad allontanarsi, quindi comunicherà il nominativo al dirigente del Tribunale o al direttore amministrativo della Procura della Repubblica.

Il personale che per motivi di servizio dovesse accedere al Palazzo in orario anteriore all'inizio del servizio da parte della società di vigilanza (ore 7,30) dovrà presentarsi all'ingresso per sottoporsi spontaneamente al controllo entro le ore 8 del mattino.

Allo stesso modo i Magistrati ed il personale che dovessero accedere, in qualunque ora del giorno, al Palazzo per la porta secondaria dovranno immediatamente presentarsi all'ingresso per sottoporsi al prescritto controllo prima di proseguire all'interno dello stesso.

Il controllo sul possesso delle certificazioni verdi COVID-19 è effettuato con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021, adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10, del decreto-legge n. 52 del 2021, così come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 settembre 2021 e successive modifiche e integrazioni. In particolare mediante l'utilizzo dell'app gratuita "*VerificaC19*", che è configurato dal decreto-legge 127 del 2021 come un vero e proprio controllo di accesso al luogo di lavoro e non come verifica di condizioni sanitarie del lavoratore.

Non possono, per nessuna ragione, essere predisposti elenchi, nemmeno informali, per eludere o evitare il controllo nelle giornate successive.

3. Il controllo all'interno della struttura

Il rispetto dell'obbligo va verificato ed accertato anche all'interno della struttura. A tal proposito, stante il controllo a tappeto eseguito all'ingresso, tale attività deve ritenersi, per il momento, marginale e quindi è sufficiente che vi sia un controllo a campione, sicché questa attività può essere demandata alla oculata discrezionalità dei soggetti qui di seguito delegati.

Vengono perciò delegati alla attività di accertamento e alla attività di verifica del rispetto dell'obbligo la dr.ssa Daniela CIANCIO, dirigente amministrativo del Tribunale, e la dr.ssa Manuela BETTOLI, direttore amministrativo, le quali potranno sub-delegare l'attività con proprio provvedimento motivato.

Nel caso in cui l'accertamento sia svolto dopo l'accesso il dirigente che ha svolto l'accertamento dovrà intimare al lavoratore sprovvisto di certificazione valida, al momento del primo accesso al luogo di lavoro, di lasciare immediatamente il posto di lavoro e comunicare ai competenti uffici l'inizio dell'assenza ingiustificata che perdurerà fino alla esibizione della certificazione verde, includendo nel periodo di assenza anche le eventuali giornate festive o non lavorative. In questo caso, inoltre, dopo aver accertato l'accesso nella sede di lavoro senza certificazione, il dirigente competente sarà tenuto ad avviare anche la procedura sanzionatoria di cui all'articolo 9-quinquies del decreto-legge n. 52 del 2021 (che sarà irrogata dal Prefetto competente per territorio).

Per le attività di contestazione e violazione degli obblighi, nonché per l'invito all'allontanamento dei trasgressori, i Dirigenti dei due Uffici giudiziari o i loro delegati potranno avvalersi di uno dei tre responsabili delle sezioni di PG, esistenti presso la Procura della Repubblica, che sono già stati preavvertiti con separato ordine di servizio.

4. Le modalità del controllo

Lo svolgimento di controlli sia all'ingresso che all'interno dell'immobile potrà, in attesa di ulteriori dotazioni elettroniche, avvenire mediante esibizione del certificato di green pass in modalità cartacea o elettronica o su supporto digitale con verifica mediante l'applicazione gratuita VerificaC19 scaricata sui dispositivi mobili già disponibile gratuitamente, ovvero con le altre modalità automatiche che saranno successivamente comunicate (accesso alla piattaforma NoiPA ecc.).

5. Il dovere di collaborazione

Il personale dipendente, la polizia giudiziaria e tutti i Magistrati hanno il dovere di collaborare nell'espletamento della attività di controllo, esibendo prontamente la certificazione prevista quando richiesti vuoi in modalità cartacea vuoi mediante esibizione del proprio smartphone.

E' dovere di tutti gli operatori del servizio Giustizia, che interagiscono con questo Palazzo, fare in modo che queste nuove disposizioni lungi dal determinare ostacoli o rallentamenti nell'espletamento della Funzione giudiziaria vengano applicate con serenità, ma con fermezza, sì che possano contribuire in maniera significativa ad un ritorno della normalità e ad un maggior rispetto per la integrità salutare di ciascuno di noi.

6. Ulteriori disposizioni

Gli scriventi si riservano di emanare nel prosieguo nuove e più precise direttive, specie con riferimento alla modalità dei controlli ed al loro monitoraggio.

Pordenone, 14 ottobre 2021.

Il Presidente
dott. Lanfranco Maria Tinaglia



Il Procuratore
dott. Raffaele Tite



Si comunichi il presente decreto:

- al Presidente della Corte di Appello
- al Procuratore Generale presso la Corte di Appello
- tutto il personale del Tribunale, dell'Unep e del GDP
- ai magistrati, anche onorari, ai giudici popolari e agli esperti della Sezione Agraria
- ai GDP
- ai tirocinanti, se possibile direttamente o, altrimenti, tramite il rispettivo giudice affidatario
- a tutti gli appartenenti la polizia giudiziaria in servizio presso la Procura
- alle Organizzazioni sindacali
- al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Pordenone
- Agli altri soggetti ex art. 1, comma 2, decreto-legge 21.9.2021, n. 127 e, in particolare, agli addetti, anche volontari, e ai responsabili dello Sportello ADS.

Si dispone la pubblicazione nel sito istituzionale del tribunale e della procura della Repubblica.